

Legge federale sullo scambio automatico internazionale di informazioni in materia fiscale (LSAI)

del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto l'articolo 173 capoverso 2 della Costituzione federale (Cost.)¹;
visto il messaggio del Consiglio federale del ...²,
decreta:

Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 1 Oggetto

¹ La presente legge disciplina l'applicazione dello scambio automatico di informazioni in materia fiscale tra la Svizzera e una Giurisdizione partner secondo:

- a. l'Accordo multilaterale del 29 ottobre 2014³ tra autorità competenti concernente lo scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari (Accordo multilaterale);
- b. altri accordi internazionali che prevedono uno scambio automatico di informazioni su conti finanziari.

² Sono fatte salve le disposizioni derogatorie dell'accordo applicabile in materia.

Art. 2 Definizioni

¹ Nella presente legge si intende per:

- a. *accordo applicabile*: un accordo o una convenzione secondo l'articolo 1 capoverso 1 applicabile nel singolo caso;

¹ RS 101

² FF 201X ...

³ SR 0.672.xxx

- b. *Norma comune di dichiarazione (NCD)*: la Norma comune di dichiarazione e di ragionevole diligenza concernente le informazioni relative ai conti finanziari dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE);
- c. *Giurisdizione partner*: uno Stato o un territorio con cui la Svizzera ha convenuto lo scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari;
- d. *istituto finanziario svizzero*:
 - 1. un istituto finanziario residente in Svizzera, eccetto qualsiasi succursale di questo istituto stabilita fuori dalla Svizzera; oppure
 - 2. una succursale di un istituto finanziario che non risiede in Svizzera, se questa succursale è stabilita in Svizzera;
- e. *conto non documentabile*: un conto preesistente di una persona fisica secondo il capoverso 2 lettera g, per il quale un istituto finanziario dichiarante svizzero non può attestare la residenza fiscale del titolare del conto conformemente all'accordo applicabile;
- f. *numero d'identificazione fiscale svizzero per persone fisiche*: il numero di identificazione stabilito dal Consiglio federale;
- g. *numero d'identificazione fiscale svizzero per gli enti (IDI)*: il numero d'identificazione delle imprese secondo la legge federale del 18 giugno 2010⁴ sul numero d'identificazione delle imprese (LIDI);
- h. *numero d'identificazione fiscale estero*: il numero d'identificazione fiscale di un contribuente secondo il diritto della Giurisdizione o del territorio di cui è residente fiscale;
- i. *conto preesistente*: un conto finanziario che il giorno antecedente l'applicazione dello scambio automatico di informazioni con una Giurisdizione partner è gestito da un istituto finanziario svizzero dichiarante;
- j. *nuovo conto*: un conto finanziario gestito da un istituto finanziario svizzero dichiarante che viene aperto il giorno dell'applicazione dello scambio automatico di informazioni con una Giurisdizione partner o dopo tale data;
- k. *conto di debole valore*: un conto preesistente di una persona fisica con un saldo o valore complessivo di al massimo un milione di franchi al 31 dicembre antecedente l'applicazione dello scambio automatico di informazioni con una Giurisdizione partner;
- l. *conto di valore elevato*: un conto preesistente di una persona fisica con un saldo o valore complessivo maggiore a un milione di franchi al 31 dicembre antecedente l'applicazione dello scambio automatico di informazioni con una Giurisdizione partner, oppure al 31 dicembre di un anno seguente;

² Per le seguenti espressioni valgono le definizioni dell'accordo applicabile:

- a. istituto finanziario dichiarante;

- b. istituto finanziario;
- c. conto finanziario;
- d. contratto d'assicurazione;
- e. contratto di rendita;
- f. contratto di assicurazione con valore di riscatto;
- g. conto preesistente di una persona fisica;
- h. conto preesistente di un ente;
- i. conto dichiarabile;
- j. persona oggetto di una dichiarazione;
- k. Giurisdizione sottoposta a dichiarazione;
- l. persone che detengono il controllo;
- m. titolare del conto;
- n. ente;
- o. giustificativi.

Art. 3 Istituti finanziari non dichiaranti e conti esclusi

¹ Per *istituto finanziario non dichiarante* si intende:

- a. un istituto finanziario svizzero non notificante, eccetto un istituto finanziario con clientela locale, secondo l'Accordo di cooperazione del 14 febbraio 2013⁵ tra la Svizzera e gli Stati Uniti d'America per l'applicazione agevolata della normativa FATCA (Accordo FATCA) nella sua versione del 2 giugno 2014 e secondo la legge FATCA del 27 settembre 2013⁶ nella sua versione del 30 giugno 2014;
- b. un istituto finanziario non notificante, eccetto un istituto finanziario con clientela locale, secondo le versioni successive dell'Accordo FATCA e della legge FATCA, purché le modifiche delle disposizioni concernenti gli istituti svizzeri non notificanti non creino nuovi obblighi e sopprimano diritti esistenti;
- c. un istituto finanziario svizzero con clientela locale, a condizione che al 31 dicembre dell'anno considerato ha adempiuto tutte le condizioni seguenti:
 - 1. ha ottenuto la licenza in Svizzera ed è regolamentato secondo il diritto svizzero;
 - 2. non ha una sede di affari fissa al di fuori della Svizzera;

⁵ RS 0.672.933.63

⁶ RS 672.933.6

3. non acquisisce attivamente titolari di conto al di fuori della Svizzera;
 4. è obbligato ai sensi del diritto svizzero a notificare le informazioni in merito ai conti tenuti da persone domiciliate in Svizzera oppure procedere alla deduzione della trattenuta alla fonte;
 5. almeno il 98 per cento dei valori patrimoniali presso l'istituto finanziario riguardano conti detenuti da persone fisiche o enti residenti in Svizzera;
 6. notifica ogni conto dichiarabile detenuto da persone fisiche o enti residenti in una Giurisdizione sottoposta a dichiarazione come se si trattasse di un istituto finanziario svizzero dichiarante, o chiude questi conti;
 7. ogni impresa correlata all'istituto finanziario è registrata o costituita in Svizzera e soddisfa le condizioni della presente lettera;
- d. un trust o un'altra struttura simile purché il fiduciario del trust sia un istituto finanziario dichiarante e dichiari tutte le informazioni da dichiarare secondo l'accordo applicabile in merito a tutti i conti dichiarabili del trust;
 - e. un ente con basso rischio di abusi per sottrazioni di imposta e che ha le stesse caratteristiche degli enti secondo le lettere a-d; il Consiglio federale determina i criteri applicabili e designa gli enti.

² Per *conto escluso* si intende:

- a. un prodotto esente secondo l'Accordo FATCA nella sua versione del 2 giugno 2014 e secondo la legge FATCA nella sua versione del 30 giugno 2014;
- b. un prodotto esente secondo le versioni successive dell'Accordo FATCA e della legge FATCA, purché le modifiche delle disposizioni concernenti i conti esclusi non creino nuovi obblighi o sopprimano diritti esistenti;
- c. un conto detenuto in un istituto finanziario svizzero non dichiarante o in diversi istituti finanziari non dichiaranti;
- d. conto di garanzia della pigione;
- e. un conto che adempie le condizioni secondo l'articolo 9 capoverso 6 lettere a-b e ha un saldo o un valore complessivo di al massimo 50 000 franchi;
- f. un conto con basso rischio di abusi per sottrazioni di imposta e che ha le stesse caratteristiche dei conti secondo le lettere a-e; il Consiglio federale determina i criteri applicabili e designa i conti.

Art. 4 Istituti finanziari residenti in Svizzera

¹ Sono considerati istituti finanziari residenti in Svizzera gli istituti finanziari assoggettati in Svizzera.

² Gli istituti finanziari che non sono residenti fiscali in una Giurisdizione o un territorio sono considerati residenti in Svizzera se:

- a. sono stati costituiti secondo il diritto svizzero;
- b. hanno la loro direzione, compresa l'amministrazione effettiva, in Svizzera; o
- c. sono sottoposti alla vigilanza svizzera sui mercati finanziari.

³ Un istituto finanziario residente in Svizzera nonché in un'altra Giurisdizione o territorio o in altre Giurisdizioni o territori è considerato un istituto finanziario svizzero se detiene conti finanziari in Svizzera.

⁴ Nonostante i capoversi 1-3, ai fini dell'accordo applicabile e della presente legge un istituto finanziario sotto forma di trust è considerato residente in Svizzera se almeno uno dei suoi fiduciari risiede in Svizzera. La residenza del fiduciario è determinata secondo i capoversi 1-3.

⁵ Il Consiglio federale disciplina le modalità, in particolare stabilisce:

- a. a quali condizioni l'istituto finanziario è considerato residente ai sensi del capoverso 1;
- b. quali istituti finanziari esentati da imposta sono considerati residenti ai sensi del capoverso 1.

Art. 5 Accordi sulla protezione dei dati

Se l'accordo applicabile prevede che l'autorità che trasmette le informazioni può specificare le disposizioni in materia di protezione dei dati che devono essere rispettate dall'autorità che riceve le informazioni, il Consiglio federale può concludere accordi sulla protezione dei dati. Queste disposizioni devono corrispondere almeno alle prescrizioni materiali della legge federale del 19 giugno 1992⁷ sulla protezione dei dati (LPD) e della presente legge.

Sezione 2: Norma comune di dichiarazione

Art. 6 Applicazione e sviluppo dell'Accordo multilaterale

¹ Nel quadro dell'applicazione dell'Accordo multilaterale i diritti e gli obblighi degli istituti finanziari svizzeri dichiaranti si fondano sull'allegato all'Accordo multilaterale e sulla presente legge.

² Se sono di portata limitata il Consiglio federale può riprendere le modifiche della NCD nell'allegato all'Accordo multilaterale; sottopone all'Assemblea federale per approvazione le altre modifiche.

³ Per modifiche di portata limitata si intende in particolare:

⁷ RS 235.1

- a. per le persone oggetto di una dichiarazione e per gli istituti finanziari svizzeri dichiaranti, quelle che non creano nuovi obblighi o sopprimono diritti esistenti;
- b. quelle che sono soprattutto dirette alle autorità, disciplinano questioni tecnico-amministrative o non implicano importanti dispendi finanziari.

Art. 7 Agevolazioni nell'adempimento degli obblighi di dichiarazione e di diligenza

¹ Gli istituti finanziari svizzeri dichiaranti possono ricorrere a fornitori di prestazioni esterni per adempiere agli obblighi di dichiarazione e di diligenza; restano tuttavia responsabili dell'adempimento di questi obblighi.

² Essi possono:

- a. applicare le procedure per adempiere agli obblighi di diligenza relative ai conti di valore elevato a determinati o a tutti i conti di debole valore;
- b. applicare le procedure per adempiere agli obblighi di diligenza relative ai nuovi conti a determinati o a tutti i conti preesistenti; continuano ad essere applicabili le altre prescrizioni concernenti i conti preesistenti.

³ Gli istituti finanziari svizzeri dichiaranti possono rinunciare a verificare, identificare o dichiarare determinati o tutti i conti preesistenti di enti che al 31 dicembre antecedente l'applicazione dello scambio automatico di informazioni con una Giurisdizione partner hanno un saldo o valore complessivo di al massimo 250 000 franchi.

⁴ Per determinati o tutti i conti preesistenti di debole valore di persone fisiche gli istituti finanziari svizzeri dichiaranti possono applicare la procedura di ricerca dell'indirizzo di residenza o la ricerca nella loro raccolta elettronica di dati.

⁵ Gli istituti finanziari svizzeri dichiaranti possono stabilire la cerchia dei beneficiari di un trust, considerati come persone che detengono il controllo del trust, al pari della cerchia dei beneficiari di un trust considerati come persone oggetto di una dichiarazione di un trust, che è un istituto finanziario.

⁶ Per l'esercizio dei loro obblighi di diligenza relativi ai conti preesistenti di enti gli istituti finanziari dichiaranti possono utilizzare come giustificativo ogni classificazione documentata nei loro dossier in relazione al titolare del conto effettuata prima che il conto finanziario fosse classato come conto preesistente e che si basi su un sistema di codificazione settoriale normalizzato che gli istituti finanziari dichiaranti svizzeri utilizzano in accordo con la loro prassi commerciale relativa alla lotta contro il riciclaggio di denaro o per altri scopi legali (altri che fiscali), purché essi non sappiano o non siano tenuti a sapere che questa classificazione non è pertinente o credibile.

⁷ Possono trattare come nuovi conti determinati o tutti i conti finanziari che sono stati aperti al momento dell'entrata in vigore della presente legge, o dopo tale data. Essi possono rilevare il numero d'identificazione fiscale estero al momento dell'apertura del conto.

⁸ Il Consiglio federale stabilisce quali sono le disposizioni alternative applicabili contenute nel Commentario OCSE relativo alla NCD.

Art. 8 Precisazione degli obblighi generali di dichiarazione

¹ Se il saldo o il valore di un conto finanziario o di qualsiasi altro ammontare è registrato in una moneta diversa da quella utilizzata dall'istituto finanziario svizzero dichiarante in applicazione dell'articolo 10 capoverso 5, l'istituto finanziario svizzero dichiarante converte nella sua moneta locale il saldo o il valore o qualsiasi altro ammontare applicando un tasso di cambio a pronti. Per effettuare la dichiarazione del conto l'istituto finanziario dichiarante trasmette il tasso di cambio a pronti dell'ultimo giorno dell'anno civile per cui il conto è dichiarato.

² Il Consiglio federale stabilisce i criteri e le regole secondo cui bisogna determinare l'importo e la classificazione dei pagamenti a favore di un conto dichiarabile.

Art. 9 Precisazione degli obblighi di diligenza

¹ Un'autocertificazione è valida fino al cambiamento della situazione sulla cui base l'istituto finanziario svizzero dichiarante sa o è tenuto a sapere che l'autocertificazione iniziale non è pertinente o credibile.

² I conti preesistenti di persone fisiche devono essere sottoposti a verifica a partire dall'applicazione dello scambio automatico di informazioni con la Giurisdizione partner entro i seguenti termini:

- a. conti di valore elevato: entro un anno;
- b. conti di debole valore: entro due anni.

³ I conti preesistenti di enti devono essere sottoposti a verifica entro due anni dopo l'applicazione dello scambio automatico di informazioni con la Giurisdizione partner.

⁴ L'istituto finanziario svizzero dichiarante può applicare i termini di cui ai capoversi 2 e 3 a partire dall'entrata in vigore della presente legge.

⁵ Un indirizzo che è stato rilevato utilizzando un modulo passibile di pena secondo le disposizioni della legge del 10 ottobre 1997⁸ sul riciclaggio di denaro concernenti l'identificazione della controparte e dell'avente economicamente diritto, è considerato come un'informazione che si basa su un giustificativo nel quadro della procedura di ricerca dell'indirizzo di residenza.

⁶ Nel quadro della procedura di ricerca dell'indirizzo di residenza, è considerato attuale l'indirizzo inserito nella documentazione dell'istituto finanziario dichiarante svizzero per i seguenti conti:

- a. per un conto che rientra nella legislazione sulle banche ed è considerato non rivendicato secondo questa legislazione;
- b. per un altro conto, diverso da un contratto assicurativo di rendita, se:

⁸ RS 955.0

1. durante gli ultimi tre anni il titolare del conto non ha effettuato transazioni su questo o su qualsiasi altro suo conto presso l'istituto finanziario svizzero dichiarante;
2. durante gli ultimi sei anni il titolare del conto non ha avuto contatti con l'istituto finanziario dichiarante che detiene il conto in relazione a questo o a qualsiasi altro suo conto presso questo istituto finanziario svizzero dichiarante; e
3. nel caso di un contratto di assicurazione con valore di riscatto, l'istituto finanziario svizzero dichiarante non ha avuto contatti con il titolare in relazione a questo conto o a qualsiasi altro suo conto presso questo istituto finanziario svizzero dichiarante.

⁷ Un istituto finanziario svizzero dichiarante può aprire un nuovo conto soltanto se ha ricevuto le informazioni necessarie secondo l'accordo applicabile e la presente legge. Procedo alla chiusura del conto se non ha ricevuto queste informazioni entro 90 giorni dall'apertura del conto. Dispone di un diritto di disdetta straordinario.

Art. 10 Precisione degli obblighi particolari di diligenza

¹ Un conto con un saldo o un valore negativo è considerato come un conto con un saldo o un valore uguale a zero.

² Il Consiglio federale stabilisce gli importi in franchi corrispondenti agli importi in USD indicati nell'accordo applicabile e nelle disposizioni alternative del Commentario OCSE relativo alla NCD.

³ Il Consiglio federale stabilisce l'importo in USD corrispondente all'importo in franchi secondo l'articolo 3 capoverso 2 lettera e.

⁴ Il Consiglio federale può adeguare gli importi secondo gli articoli 2 capoverso 1 lettere k e l, 3 capoverso 2 lettera e nonché 7 capoverso 3, se circostanze particolari lo esigono.

⁵ Gli istituti finanziari svizzeri dichiaranti possono scegliere se vogliono utilizzare gli importi in USD o in franchi. Possono effettuare questa scelta soltanto a livello globale e possono modificarla soltanto al 1° gennaio dell'anno successivo.

Sezione 3: Obbligo di iscrizione dell'istituto finanziario svizzero dichiarante

Art. 11

¹ Chiunque diventa un istituto finanziario svizzero dichiarante conformemente a un accordo e a alla presente legge deve iscriversi spontaneamente presso l'Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC).

² Nella sua iscrizione, l'istituto finanziario svizzero dichiarante indica:

- a. il suo nome o la sua ditta nonché la sua sede o il suo domicilio; se si tratta di una persona giuridica o di una società senza personalità giuridica con sede

statutaria all'estero o di una ditta individuale con sede all'estero: il nome o la ditta, il luogo della sede centrale e l'indirizzo della direzione in Svizzera;

- b. il numero IDI;
- c. la natura della sua attività;
- d. la data dell'inizio dell'attività.

³ L'istituto finanziario è tenuto a informare spontaneamente l'AFC se la qualità di istituto finanziario svizzero dichiarante secondo la presente legge finisce o se cessa la sua attività commerciale.

Sezione 4: Obbligo di informazione dell'istituto finanziario svizzero dichiarante

Art. 12

¹ Entro il 31 gennaio dell'anno in cui avviene la prima trasmissione delle informazioni a una Giurisdizione partner gli istituti finanziari svizzeri dichiaranti informano direttamente o per il tramite del titolare del conto le persone oggetto di una dichiarazione per quanto concerne:

- a. la loro qualità di istituto finanziario svizzero dichiarante;
- b. gli accordi di cui all'articolo 1 capoverso 1 e il loro contenuto, in particolare le informazioni da scambiare sulla base dell'accordo;
- c. l'elenco delle Giurisdizioni partner della Svizzera e il luogo di pubblicazione di questo elenco aggiornato;
- d. l'impiego autorizzato di queste informazioni in applicazione dell'accordo secondo l'articolo 1 capoverso 1;
- e. i diritti delle persone oggetto di una dichiarazione secondo la LPD⁹ e la presente legge.

² Gli istituti finanziari svizzeri dichiaranti pubblicano sul loro sito Internet un elenco aggiornato almeno una volta all'anno al 31 gennaio delle Giurisdizioni partner della Svizzera.

Sezione 5: Obblighi di dichiarazione e autorizzazione a dichiarare degli istituti finanziari dichiaranti svizzeri

Art. 13 Trasmissione delle informazioni

¹ Gli istituti finanziari svizzeri dichiaranti trasmettono annualmente per via elettronica all'AFC le dovute informazioni secondo l'accordo applicabile e le informazioni sui loro conti non documentabili entro sei mesi dalla fine dell'anno

⁹ RS 235.1

civile interessato. Se l'istituto finanziario dichiarante svizzero non tiene conti dichiarabili, segnala la circostanza all'AFC entro gli stessi termini.

² L'AFC trasmette alle autorità competenti delle Giurisdizioni partner entro i termini stabiliti nell'accordo applicabile le informazioni che ha ricevuto dagli istituti finanziari dichiaranti svizzeri secondo l'accordo applicabile.

³ L'AFC segnala alle autorità competenti delle Giurisdizioni partner la restrizione inerente all'impiego delle informazioni trasmesse e l'obbligo del segreto previsto dalle disposizioni di assistenza amministrativa dell'accordo applicabile.

⁴ Qualora l'accordo preveda che l'autorità che riceve le informazioni trasmesse nel quadro dello scambio automatico di informazioni possa impiegarle anche per fini diversi da quelli fiscali o che possa trasmetterle a un'altra Giurisdizione previa autorizzazione dell'autorità competente della Giurisdizione che ha trasmesso le informazioni, l'AFC dopo la relativa verifica lo autorizza. Se le informazioni sono trasmesse ad autorità penali, l'AFC autorizza la trasmissione d'intesa con l'Ufficio federale di giustizia.

⁵ Ai fini dell'applicazione e dell'esecuzione del diritto fiscale svizzero possono essere utilizzate soltanto le informazioni che avrebbero potuto essere ottenute secondo il diritto svizzero.

Art. 14 Prescrizione

¹ Il diritto rispetto all'istituto finanziario dichiarante svizzero alla trasmissione della dichiarazione si prescrive in cinque anni dalla fine dell'anno civile in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere trasmessa.

² La prescrizione è interrotta da ogni atto ufficiale, inteso a far valere la dichiarazione, che viene portato a conoscenza di un istituto finanziario dichiarante svizzero. Con l'interruzione decorre un nuovo termine di prescrizione

³ Il diritto si prescrive al più tardi 15 anni a contare dalla fine dell'anno civile in cui la dichiarazione doveva essere trasmessa.

Art. 15 Trust considerato un istituto finanziario dichiarante in un'altra Giurisdizione

Se un trust è considerato come un istituto finanziario dichiarante in un'altra Giurisdizione secondo il diritto di questa Giurisdizione, il fiduciario residente in Svizzera è autorizzato a effettuare la dichiarazione per il trust all'autorità competente di questa Giurisdizione.

Sezione 6: Diritti e obblighi delle persone oggetto di una dichiarazione in caso di autocertificazione

Art. 16 Informazione sui cambiamenti di situazione in caso di autocertificazione

In caso di un cambiamento di situazione, una persona che ha rilasciato un'autocertificazione secondo l'accordo applicabile e la presente legge è tenuta a comunicare all'istituto finanziario dichiarante svizzero le nuove indicazioni pertinenti nel quadro dell'autocertificazione.

Art. 17 Diritti e procedura in materia di protezione dei dati

¹ Per quanto concerne le informazioni raccolte dagli istituti finanziari dichiaranti svizzeri e la loro trasmissione alle autorità competenti delle Giurisdizioni partner, le persone oggetto di una dichiarazione dispongono dei diritti sanciti nella LPD¹⁰.

² Rispetto all'AFC, le persone oggetto di una dichiarazione possono esclusivamente far valere il proprio diritto all'informazione ed esigere la rettifica dei dati inesatti che si basano su errori di trasmissione.

³ Qualora le informazioni trasmesse all'autorità competente di una Giurisdizione partner siano state rettificate a posteriori in seguito a una decisione passata in giudicato, l'istituto finanziario dichiarante svizzero trasmette le informazioni rettificate all'AFC e quest'ultima le trasmette a sua volta all'autorità competente della Giurisdizione partner.

Sezione 7: Informazioni ricevute dall'estero

Art. 18

¹ Ai fini dell'applicazione e dell'esecuzione del diritto fiscale svizzero, l'AFC trasmette le informazioni ricevute automaticamente da altre Giurisdizioni alle autorità competenti svizzere per la tassazione e la riscossione delle imposte che rientrano nel campo di applicazione dell'accordo applicabile. L'AFC segnala a queste autorità la restrizione inerente all'impiego delle informazioni trasmesse e l'obbligo del segreto previsto dalle disposizioni di assistenza amministrativa dell'accordo applicabile.

² Se le informazioni sono di loro interesse, l'AFC trasmette ad altre autorità svizzere le informazioni ricevute dall'estero nella misura in cui l'accordo applicabile lo autorizzi e il diritto svizzero lo preveda. Se del caso l'AFC richiede l'autorizzazione all'autorità che ha trasmesso le informazioni.

Sezione 8: Organizzazione e procedura

Art. 19 Compiti dell'AFC

¹ L'AFC provvede alla corretta applicazione delle disposizioni degli accordi e della presente legge.

² L'AFC emana e prende tutte le decisioni necessarie all'applicazione di queste prescrizioni.

³ L'AFC può prescrivere l'impiego di moduli particolari, su carta o in forma elettronica, ed emanare istruzioni.

Art. 20 Trattamento dei dati

¹ Per l'adempimento dei suoi compiti legali l'AFC è autorizzata a trattare dati personali concernenti sanzioni e procedimenti amministrativi e penali in materia fiscale nonché a trattare altri dati personali.

² L'AFC può utilizzare sistematicamente il numero d'identificazione delle imprese secondo l'articolo 2 capoverso 1 lettere f-h per adempiere i suoi compiti nel quadro dell'accordo applicabile e della presente legge.

Art. 21 Sistema di informazione

¹ L'AFC gestisce un sistema di informazione per il trattamento dei dati personali, inclusi i dati personali concernenti sanzioni e procedimenti amministrativi e penali, che ha ricevuto in base agli accordi applicabili e alla presente legge.

² I dati possono essere elaborati soltanto dai collaboratori dell'AFC o da specialisti controllati dall'AFC.

³ Questo sistema di informazione serve all'AFC per adempiere i suoi compiti secondo l'accordo applicabile e la presente legge. In particolare può essere impiegato per:

- a. ricevere e trasmettere informazioni conformemente all'accordo applicabile e al diritto svizzero;
- b. tenere un registro degli istituti finanziari dichiaranti svizzeri;
- c. elaborare procedure giuridiche in relazione agli accordi applicabili e alla presente legge;
- d. effettuare controlli secondo l'articolo 25;
- e. infliggere ed eseguire sanzioni amministrative o penali;
- f. elaborare le domande di assistenza amministrativa e di assistenza giudiziaria;
- g. lottare contro reati fiscali;
- h. allestire statistiche.

⁴ Per l'adempimento dei suoi compiti legali, l'AFC può concedere alle autorità svizzere a cui trasmette le informazioni secondo l'articolo 18 capoverso 1 l'accesso ai dati del sistema di informazione con la procedura di richiamo.

⁵ Il Consiglio federale stabilisce le modalità, in particolare per:

- a. l'organizzazione e la gestione del sistema di informazione;
- b. le categorie dei dati personali trattati;
- c. il catalogo dei dati relativi a sanzioni e procedimenti amministrativi e penali;
- d. le autorizzazioni di accesso e di elaborazione;
- e. la durata di conservazione; e
- f. l'archiviazione e la cancellazione dei dati.

Art. 22 Obbligo di informare

Le persone e le autorità alle quali l'AFC trasmette informazioni ricevute dall'estero nel quadro degli accordi applicabili e della presente legge nonché gli istituti finanziari svizzeri devono informare l'AFC in merito a tutti i fatti rilevanti ai fini dell'attuazione degli accordi e della presente legge.

Art. 23 Obbligo del segreto

¹ Chiunque è incaricato dell'esecuzione delle disposizioni dell'accordo applicabile e della presente legge o vi partecipa, deve serbare nei confronti di altri servizi ufficiali e di privati il segreto su quanto appreso nell'esercizio di questa attività.

² L'obbligo del segreto non è dato:

- a. in caso di trasmissione di informazioni e pubblicazioni previste dall'accordo applicabile e dalla presente legge;
- b. agli organi giudiziari o amministrativi autorizzati in casi particolari dal Dipartimento federale delle finanze (DFF) a ottenere informazioni ufficiali presso autorità incaricate dell'applicazione della presente legge;
- c. se l'accordo applicabile lo autorizza e il diritto svizzero prevede una base legale in materia.

³ Le constatazioni concernenti terzi effettuate nel corso di un controllo ai sensi dell'articolo 25 possono unicamente essere utilizzate ai fini dell'esecuzione dell'accordo applicabile.

Art. 24 Statistiche

¹ L'AFC pubblica le statistiche necessarie per la peer review del Forum globale sulla trasparenza e sullo scambio di informazioni a fini fiscali.

² Non sussiste alcun diritto di accesso a informazioni altre che quelle pubblicate secondo il capoverso 1.

Art. 25 Controlli

¹ L'AFC verifica l'adempimento degli obblighi degli istituti finanziari svizzeri secondo gli accordi applicabili e la presente legge.

² Per chiarire i fatti essa può:

- a. verificare in loco i libri di commercio, i documenti giustificativi e altri documenti dell'istituto finanziario svizzero o richiederne la produzione;
- b. raccogliere informazioni orali o scritte;
- c. convocare i rappresentanti dell'istituto finanziario svizzero.

³ Se constata che l'istituto finanziario svizzero non ha adempiuto i suoi obblighi o li ha adempiuti in modo lacunoso, l'AFC offre la possibilità di pronunciarsi sulle lacune accertate.

⁴ Se l'istituto finanziario svizzero e l'AFC non riescono ad accordarsi, l'AFC pronuncia una decisione.

⁵ Su richiesta, l'AFC pronuncia una decisione di accertamento su:

- a. la qualità di istituto finanziario secondo gli accordi applicabili e la presente legge;
- b. il contenuto delle dichiarazioni secondo gli accordi applicabili e la presente legge.

Art. 26 Diritto procedurale applicabile

Sempre che la presente legge non preveda altrimenti, è applicabile la legge del 20 dicembre 1968¹¹ sulla procedura amministrativa.

Art. 27 Rimedi giuridici

¹ Contro le decisioni dell'AFC secondo gli articoli 19-26 può essere presentata opposizione scritta entro 30 giorni dalla loro notificazione.

² L'opposizione deve indicare le conclusioni e i fatti che la motivano.

³ Se l'opposizione è stata presentata validamente, l'AFC verifica la decisione senza essere vincolata dalle conclusioni e pronuncia una decisione su opposizione motivata. Tale decisione può essere impugnata conformemente alle disposizioni generali sull'amministrazione della giustizia federale

¹¹ RS 172.021

Sezione 9: Norma contro gli abusi

Art. 28

¹ L'istituto finanziario dichiarante svizzero non amministra né sostiene l'impiego di strutture artificiali di cui sa che l'unico o il principale scopo è eludere gli obblighi secondo gli accordi applicabili o la presente legge.

² L'istituto finanziario dichiarante svizzero che ha agito in contrasto con il capoverso 1 è tenuto ad adempiere agli obblighi che avrebbe dovuto assumersi in virtù degli accordi applicabili e della presente legge come se la struttura artificiale non fosse esistita.

Sezione 10: Sospensione e denuncia

Art. 29

L'autorità competente svizzera può agire soltanto con il consenso del Consiglio federale se sulla base dell'accordo applicabile:

- a. vuole sospendere o denunciare lo scambio automatico di informazioni con una Giurisdizione partner;
- b. denunciare l'accordo applicabile.

Sezione 11: Disposizioni penali

Art. 30 Violazione degli obblighi di dichiarazione e di diligenza

¹ È punito con la multa sino a 250 000 franchi chiunque intenzionalmente viola:

- a. gli obblighi di diligenza secondo l'accordo applicabile e secondo gli articoli 6-10;
- b. l'obbligo di iscrizione secondo l'articolo 11;
- c. l'obbligo di informazione secondo l'articolo 12;
- d. l'obbligo di dichiarazione secondo l'articolo 13;
- e. il divieto secondo l'articolo 28.

² Se l'atto è commesso per negligenza, la multa ammonta a 100 000 franchi al massimo.

Art. 31 Infrazioni contro decisioni delle autorità

È punito con la multa sino a 50 000 franchi chiunque, nel quadro di un controllo secondo l'articolo 25, contravviene a una decisione notificatagli sotto la comminatoria del presente articolo.

Art. 32 Pagamento della multa da parte dell'impresa

Se la multa applicabile non supera i 50 000 franchi e se la determinazione delle persone punibili secondo l'articolo 6 della legge federale del 22 marzo 1974¹² sul diritto penale amministrativo (DPA) esige provvedimenti d'inchiesta sproporzionati all'entità della pena, si può prescindere da un procedimento contro dette persone e, in loro vece, condannare l'azienda (art. 7 DPA) al pagamento della multa.

Art. 33 Denuncia spontanea

¹ L'autore che denuncia spontaneamente la violazione degli obblighi resta impunito se:

- a. ha fornito indicazioni complete ed esatte circa l'effettiva entità e il contenuto degli obblighi;
- b. ha contribuito a chiarire i fatti e ad adempiere l'obbligo; e
- c. prima d'ora non si è mai denunciato spontaneamente per un'infrazione intenzionale di medesima natura.

² L'impunità dell'autore estende il suo effetto ai partecipanti.

Art. 34 Procedura

Il perseguimento e il giudizio di infrazioni alla presente legge sono disciplinati dalla DPA¹³. L'autorità di perseguimento e di giudizio è l'AFC.

Sezione 12: Disposizioni finali

Art. 35 Competenza di approvazione

L'Assemblea federale approva mediante un decreto federale semplice:

- a. l'introduzione di una Giurisdizione nell'elenco secondo la sezione 7 paragrafo 1 lettera f dell'Accordo multilaterale;
- b. i trattati internazionali con Giurisdizioni, che dovrebbero essere incluse in questo elenco, concernenti l'accesso al mercato del settore finanziario e la regolarizzazione fiscale di contribuenti.

Art. 36 Referendum ed entrata in vigore

¹ La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

¹² RS 313.0

¹³ RS 313.0